



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

Registro Ordinanze: *1185/2004*  
Registro Generale: 488/2004

**Sezione Quarta**

composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore  
Cons. Livia Barberio ~~Corsetti~~  
Cons. Antonino Anastasi  
Cons. Anna Leoni  
Cons. Sergio De Felice Est.

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.

Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

**BRUNI MAURIZIO IN PR. E Q. LE PRES. NAZ. DELLA ASSOTABACCAI**  
rappresentato e difeso dagli **Avv. FRANCO SCIARRETTA e MARCO ANNECCHINO**

contro

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**  
rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA GEN. STATO**  
con domicilio in Roma **VIA DEI PORTOGHESI 12**

**F.I.T. - FEDERAZIONE ITALIANA TABACCHI**  
rappresentata e difesa da: **Avv. UGO SGUEGLIA**  
con domicilio eletto in Roma **VIA OTTORINO LAZZARINI 19 presso UGO SGUEGLIA**

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA - Sezione II, n. 4880/2003**, resa tra le parti, concernente **INTERDIZIONE AI MINORI DI 16 ANNI DEI DISTRIBUTORI AUTOM. DI SIGARETTE;**

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV^

MEMORIA DI COSTITUZIONE

- per la FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI - F.I.T. in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante, cav. Giovanni RISSO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottorino Lazzarini n° 19, presso lo studio dell'avv. Ugo Sgueglia che la rappresenta e difende con delega in calce al presente atto;

- contro il sig. Bruni Maurizio, in proprio e quale Presidente nazionale e legale rappresentante dell'Assotabaccai;

- nonché nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Ric. n° 488 / 04 - C. C. del 16.3.2004

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n° 4880/03, emessa nella Camera di Consiglio dell'8.10.2003, la Seconda Sezione del T.A.R. Lazio ha respinto la richiesta cautelare del sig. Bruni diretta a sospendere l'applicazione della circolare n° 2003/25137 del 26.5.2003 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato avente ad oggetto: "i distributori automatici di "sigarette - interdizione dell'uso ai minori -".

In tale sede si è costituita quale controinteressata formale e sostanziale la F.I.T. (che è una delle destinatarie dell'atto gravato) ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché non notificatogli nei termini di decadenza.

Anche in questa fase di appello, la F.I.T. deve rilevare che l'atto introduttivo non gli è stato notificato, pur risultando parte nella stessa

ordinanza impugnata, e, comunque, si costituisce in giudizio per ribadire l'inammissibilità e l'infondatezza del presente gravame.

1) Sul fumus boni iuris

A) A prescindere dalla dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, l'appello avverso l'ordinanza 4880/03 del T.A.R. Lazio appare essere improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse perché nelle more di giudizio la circolare direttoriale n° 25137 del 26.5.2003 è stata modificata e superata dalla successiva circolare n° 2003/56933 del 24.12.2003 che ha variato i tempi di attivazione dei distributori automatici di sigarette ed ha reso facoltativa la installazione di macchine automatiche dotate di lettore della carta di identità elettronica.

Quest'ultima circolare non risulta essere stata impugnata dagli appellanti nel prescritto termine di decadenza; il che comporta l'improcedibilità del presente gravame per assoluto difetto di interesse.

B) In ogni caso, poi, la richiesta cautelare è priva di qualsiasi fondamento perché è addirittura notorio che è inammissibile l'impugnativa degli atti di carattere generale, quale è la circ. del 26.5.2003, perché inidonei a ledere "immediatamente" situazioni giuridiche soggettive.

Ma c'è di più!

L'appellante ignora completamente quanto è avvenuto nelle more di giudizio e cioè che le disposizioni dettate dalla circ. 26.5.2003, così come modificata ed integrata dalla circ. 24.12.2003, sono entrate in vigore dal 1.1.2004 e, quindi, tutti i tabaccai che hanno un distributore automatico di sigarette hanno installato, con una spesa di pochi euro, un timer che ne permette l'uso dalle h. 21 (e non h. 23) sino alle h. 7 del

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE PAROLE DETTE  
DAL DUO RISSO-BARONCI**



HANNO DETTO

giorno successivo.

Pertanto, la disciplina è entrata a regime, su scala nazionale, da oltre due mesi e mezzo, senza alcun <sup>danno</sup> danno e/o lamentela da parte dalla categoria che l'appellante pretende di rappresentare, anche se in misura del tutto marginale.

Inoltre, il sig. Maurizio Bruni, che agisce anche in proprio e che, quindi, dovrebbe essere concessionario di una tabaccheria con annesso distributore automatico di sigarette, non solo non ha comprovato la sua legittimazione attiva, ma non ha nemmeno specificato se dal 1.1.2004 ha provveduto ad eseguire le disposizioni previste dalle circolari de quibus, perché, in caso negativo, dovrebbe essere sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalla successiva circ. n. 2004/3541 del 23.1.2004.

Si ha ragione di credere che il sig. Bruni si sia correttamente adeguato alla nuova disciplina senza ricevere alcuno dei danni strumentali paventati.

Infine, il gravame appare essere del tutto infondato nel merito perché l'Amm.ne Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del suo Direttore Generale, ha la piena potestà di regolamentare con disposizioni di secondo livello una materia, come quella dei distributori automatici di sigarette, che, ovviamente, né la L. 1293 del 22.12.1957, né il D.P.R. 1074 del 14.10.1958 e né la L. n. 556 dell'8.8.1977, ha dettagliatamente disciplinato.

Il tutto, poi, deve essere considerato alla luce del preminente interesse di salvaguardia della salute dei minori attraverso il divieto di vendere loro le sigarette, così come impone il R.D. 24.12.1934 n. 2316.

Ogni ulteriore considerazione è superflua.

2) Sul periculum in mora

Si è già detto che la disciplina dettata dalle circolari direttoriali del 26.5.2003 e del 24.12.2003 è entrata in vigore dal 1.1.2004 senza alcun danno per la categoria dei tabaccai, se non quello di una spesa di pochi euro per installare un "timer" nei distributori automatici di sigarette.

Quanto, poi, al preteso danno di una riduzione dell'orario di vendita al pubblico dei tabacchi, è appena il caso di rilevare, che la circ. 24.12.2003 nel modificare l'orario di utilizzo dei distributori automatici di sigarette fissandolo dalle h. 21,00 alle h. 7,00 del giorno successivo ha, in buona sostanza, permesso la vendita dei tabacchi per quasi 24 ore su 24, in quanto per contratto i tabaccai devono rispettare un orario di apertura giornaliero almeno dalle h. 8,00 alle h. 20,00, il che riduce i tempi di chiusura ad appena una o due ore!

Infatti, sarebbe del tutto illogico e pretestuoso pretendere il funzionamento del distributore automatico di sigarette anche durante l'orario di apertura della tabaccheria in quanto la clientela viene soddisfatta mediante la vendita diretta nello stesso locale in cui è installato il "dispenser".

La richiesta cautelare di parte appellante deve essere, pertanto, respinta perché del tutto temeraria.

CONCLUSIONI

Piaccia all'ecc.ma IV<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato respingere l'appello de quo perché inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

Roma, 1 marzo 2004

Avv. Ugo Sgueglia

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO  
F.I.T. - FEDERAZIONE ITALIANA TABACCHI  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Franco Sciarretta, Ugo Sgueglia e l'Avvocato dello Stato Greco.

Considerato che, ad una valutazione, propria della fase cautelare, i motivi di ricorso non appaiono, *prima facie*, fondati, in relazione alla entità del danno lamentato, e alle prescrizioni susposte dall'amministrazione

Respinge l'appello (Ricorso numero: 488/2004).

Condanna l'appellante alle spese relative alla presente fase cautelare, liquidandole in euro 1500.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 16 Marzo 2004

L'ESTENSORE  
*Sergio De Felice*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO  
*Pierluigi Tolu*

**Da questa data fino a GIUGNO ne vedremo delle BELLE tutte a carico della nostra categoria.**

**La quale continua ad usare il termine: "CONSOCIATIVISMO"**

CONSIGLIO DI STATO  
IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)  
Addì 17 MAR 2004 copia della  
presente ordinanza è trasmessa al  
MIN. ECONOMIA E FINANZE - ANH - NR NU 10004 n  
e norma dell'art. 27 del regolamento  
di procedura 17 agosto 1907, n. 642  
Del Consiglio di Stato

IL DIRIGENTE  
*Prospere*